REGOLAMENTO (CEE) N. 846/76 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1976

che modifica le norme comuni di qualità per le pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che le norme comuni di qualità per le pesche sono state fissate con regolamento n. 23 del Consiglio, del 4 aprile 1962 (3) e modificate con regolamento n. 51/65/CEE della Commissione del 1° aprile 1965/ (4); che, con regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966 (5), è stata definita una categoria di qualità « III »;

considerando che nelle tecniche di commercializzazione delle pesche si è registrata un'evoluzione importante; che le norme comuni di qualità devono tener conto delle nuove tecniche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Nell'allegato II/4 del regolamento n. 23, il punto 3 del capitolo V, lettera B « Condizionamento », è modificato come segue:

« 3. per le categorie « I » e « II »,

— su uno o due strati oppure

— su quattro strati al massimo, se i frutti sono collocati in vassoi alveolari rigidi, costruiti in modo che il peso non gravi sui frutti dello strato inferiore.

I colli devono essere privi di corpi estranei ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 3.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(4) GU n. 55 del 3. 4. 1965, pag. 793/65.
(5) GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.